

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

Una copia della presente denuncia, redatta a macchina o a stampatello, va inviata alla Cassa Edile mese per mese, non oltre i 30 giorni successivi a quello cui si riferisce con relativi allegati.

PER LA MALATTIA: copia dei certificati medici, fotocopia dei cedolini paga, (se le paghe sono elaborate meccanograficamente), le fotocopie del libro paga (se le paghe sono sviluppate manualmente);

PER L'INFORTUNIO E LA MALATTIA PROFESSIONALE: copia della denuncia d'infortunio, copia degli attestati comprovanti l'inizio e la durata dell'infortunio o della malattia professionale, copia degli eventuali attestati di proroga, fotocopia dei cedolini paga, (se le paghe sono elaborate meccanograficamente), le fotocopie del libro paga (se le paghe sono sviluppate manualmente);

- 1) Il codice operaio cassa edile va indicato in col. 1.
 - 2) I dati anagrafici di ciascun dipendente, colonna 2, debbono essere sempre indicati sulla denuncia; l'indirizzo, invece, deve essere indicato solo se manca il codice operaio.
 - 3/4) Nella colonna 3 va indicata la data di assunzione, nella colonna 4 la data di licenziamento.
 - 5) Le categorie di appartenenza, col. 5, vanno indicate come segue: **04 - OPERAIO 4° LIVELLO; S - OPERAIO SPECIALIZZATO; Q - OPERAIO QUALIFICATO; C - OPERAIO COMUNE; G1 - OPERAIO DISCONTINUO SENZA ALLOGGIO; G2 - OPERAIO DISCONTINUO CON ALLOGGIO; A - APPRENDISTA.**
 - 6) Le causali dell'assenza, colonna 6, vanno indicate come segue: M - malattia; I - infortunio; MP - malattia professionale ; MR - ricaduta malattia; IR - ricaduta infortunio; MPR - ricaduta malattia professionale.
 - 7/8) Nella colonna 7 vanno sempre indicate le date di inizio della malattia, dell'infortunio e della malattia professionale; nella colonna 8 vanno indicate, nel mese in cui si verificano, le date della fine degli eventi morbosi.
 - 9/12) Nelle colonne 9 - 10 - 11 - 12 vanno indicate le ore del trimestre precedente il mese in cui hanno avuto inizio gli eventi morbosi; COLONNA 9, indicare il numero complessivo delle ore di lavoro ordinario denunciate alla Cassa stessa; COLONNA 10, indicare il numero complessivo: delle ore per riposi annui, delle ore di permessi per motivi sindacali, delle ore per permessi comunque retribuiti, delle ore di ferie godute, delle ore per festività; COLONNA 11 , indicare il numero complessivo delle ore di malattia , infortunio o malattia professionale per le quali è corrisposto un trattamento integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa comprese quelle dei 3 giorni di carenza del trattamento INPS; COLONNA 12, indicare tutte le ore per le quali sia stata fatta richiesta di intervento C.I.G. , allegare alla presente denuncia copia delle domande presentate all'INPS, riferite ai 3 mesi precedenti il mese in cui hanno avuto inizio gli eventi morbosi.
 - 13) Nella colonna 13 va indicata la somma delle ore delle colonne 9-10-11 e 12;
 - 14) Nella colonna 14 va indicato l'orario settimanale adottato quando questo non è quello contrattuale di 40 ore per effetto di adozione di contratti a tempo parziale.
 - 15) Nella colonna 15 vanno indicate le ore di assenza ingiustificate nel mese precedente l'evento morboso soggetti a provvedimenti disciplinari di cui all'art.88 del C.C.N.L.
 - 16) Nella colonna 16 vanno indicati i giorni di malattia, infortunio e malattia professionale pagati nel mese. Si rammenta che le domeniche e le festività nel caso di malattia non vanno indicate perché non è dovuto alcun trattamento; vanno, invece, comprese le domeniche e le festività nel caso di infortunio e malattia professionale.
 - 17) Nella colonna 17 va indicato l'importo corrisposto ai sensi del vigente C.C.N.L. calcolato in base alle paghe giornaliere riportate nella tabella A inviata dalla Cassa Edile.
 - 18) Nella colonna 18 va indicato l'importo da conguagliare con la Cassa Edile calcolato in base alle paghe giornaliere riportate nella tabella B inviata dalla Cassa Edile. L'importo va conguagliato per intero nei seguenti casi: se il totale delle ore in colonna 13 è uguale o maggiore a 450; se il lavoratore è stato assunto da meno di tre mesi qualunque sia il numero di ore in colonna 13; se il lavoratore è in aspettativa (da documentare alla Cassa).
- In tutti gli altri casi l'importo va ridotto proporzionalmente alle ore di colonna 13 (importo x ore colonna 13).

450

IMPORTANTE: I GIORNI DI CARENZA DELLA MALATTIA A CAVALIERE DI DUE MESI DEBBONO ESSERE PAGATI E, QUINDI, CONGUAGLIATI, SOLO SE NEL MESE DI INIZIO LA MALATTIA SUPERA I 14 GIORNI, ALTRIMENTI LE GIORNATE DI CARENZA DEBBONO ESSERE PAGATE NEL MESE SUCCESSIVO.